

# Il primo accordo sui **Fondi** della Legge Fornero

Circolare n.2 del 2013



*Carissimi*

*Nello spirito del Centro Studi che mira a condividere il lavoro ed a far sì “che le strade percorse non vengano reinventate” siamo a inviare il testo dell’ Accordo sindacale nazionale del 20 maggio 2013 - Istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese del settore assicurativo e di assistenza, che fa da apripista ad alcuni strumenti messi in campo dalla legge Fornero. Commento che è una primizia in quanto l’accordo è stato firmato ieri e di cui vi alleghiamo il testo. Ringraziamo Ivan Borghini D’Alessio che è un collega, un avvocato (Direzione Relazioni Industriali Normativa del Lavoro/Sindacale dell’ A.N.I.A) ed un socio AIDP per aver voluto mettere in comune questo documento e il suo commento autorevole: un regalo che vale doppio perché frutto del pensiero di chi “ha fatto le cose”. Mettere in comune ciò che facciamo rappresenta sicuramente uno degli scopi per cui siamo insieme e ci permette di vivere quello spirito associativo che si è manifestato in maniera meravigliosa nello stupendo Teatro La Pergola a Firenze che ha ospitato il 42° congresso Nazionale.*

*Maurizio Manicasteri e David Trotti – Coordinatori del Centro Studi Nazionale*

## **Il primo accordo sui fondi “Fornero” è realtà**

Come noto, l’art. 3, della legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero, di riforma del mercato del lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto l’obbligo, per le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, di stipulare entro il 17 luglio 2013 accordi collettivi, anche intersettoriali, *“aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria”*; la stessa disposizione ha, poi, stabilito che i suddetti fondi, possono avere anche altre finalità, tra cui quella di prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, in favore dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.

Relativamente ai fondi di solidarietà già istituiti ai sensi della precedente normativa (art. 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996, n. 662), come ad esempio quello introdotto nel settore assicurativo (DM n. 33/2011), la menzionata legge ha invece disposto l’obbligo di adeguamento della relativa disciplina regolamentare alle nuove norme entro il 30 giugno 2013.

Il quadro normativo delineato dalla richiamata legge, benché nella sostanza abbia preso a riferimento i Regolamenti dei fondi di solidarietà già esistenti, ha imposto, quindi, anche al comparto assicurativo, di “allinearsi” alle nuove disposizioni.

Nel corso del negoziato che si è avviato con le Organizzazioni Sindacali di settore al fine, appunto, di adeguare l’attuale Regolamento del Fondo alle disposizioni della suddetta legge Fornero, l’AISA (Associazione Italiana Società di Assistenza) e le rispettive Associazioni Sindacali hanno richiesto di aderire al Fondo di solidarietà del settore assicurativo, richiesta che è stata accolta.

Ciò premesso, lo scorso 20 maggio ANIA, AISA, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA SNFIA e UILCA hanno sottoscritto un importante Accordo sindacale con il quale è stato istituito il *“Fondo Intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici e delle società di assistenza”*.

Detta Intesa è stata raggiunta dopo un intenso negoziato che ha costituito occasione di un articolato confronto con le OOSS sull’intero assetto degli ammortizzatori sociali del settore.

Il Fondo Intersettoriale in questione, che diverrà operativo solo dopo l’emanazione di un apposito provvedimento amministrativo (decreto interministeriale), costituisce senza dubbio uno strumento molto importante non solo nei casi di crisi aziendale, bensì anche per la gestione di eventuali processi di ristrutturazione da parte delle imprese, che possono avere ricadute sull’organizzazione del lavoro e/o sui livelli occupazionali delle stesse.

Di seguito una sintesi dei principali aspetti del nuovo Fondo Intersettoriale di Solidarietà, che mantiene natura pubblicistica e sarà istituito presso l’INPS.

### **Finalità ed ambito di applicazione**

Viene confermato che le finalità del Fondo sono dirette ad attivare interventi in favore di quei lavoratori dipendenti da aziende che, nell’ambito di processi di ristrutturazione/riorganizzazione e/o situazioni di crisi, favoriscano il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità, la realizzazione di politiche attive per il sostegno del reddito dei lavoratori interessati da riduzione

dell'orario o sospensione temporanea di attività ed interventi di "accompagnamento alla pensione".

I destinatari del Fondo sono tutti i lavoratori dipendenti delle aziende cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro ANIA o il contratto collettivo di lavoro AISA.

Viene tuttavia ammessa la possibilità di estendere i descritti interventi del Fondo anche nei confronti del personale dipendente da Enti di settore o Associazioni di categoria che applicano i CCNL ANIA e AISA, nonché nei confronti del personale dipendente da imprese che applicano i suddetti CCNL solo a parte del proprio personale dipendente.

Tale clausola, che potremmo definire "opting in", diviene peraltro operativa solo a seguito di un'espressa richiesta congiunta di impresa e Organizzazioni Sindacali e di un parere favorevole del Comitato Amministratore del Fondo.

### **Amministrazione del Fondo**

Le Parti hanno confermato che il Fondo è gestito da un Comitato Amministratore, composto da cinque esperti designati dall'ANIA/AISA, cinque esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali e, infine, da due rappresentanti rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. I poteri del Comitato rimangono i medesimi, con l'aggiunta della deliberazione in ordine all'ammissione di nuovi soggetti giuridici che ne facciano domanda, come precedentemente illustrato.

Anche in considerazione dell'estensione del Fondo al settore delle "società di assistenza", le Parti hanno altresì previsto un regime di alternanza nella Presidenza del Comitato Amministratore secondo i seguenti criteri temporali: quattro anni per le Organizzazioni imprenditoriali e quattro anni per quelle Sindacali.

### **Prestazioni e misure**

Vengono puntualmente confermate le tre "classiche" tipologie di prestazioni, di cui due "ordinarie", lett. a) e b), ed una "straordinaria", lett.c), che consistono nel:

- a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari;
- b) finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, con versamento della contribuzione correlata calcolata sulla retribuzione "piena" .

Con riferimento alle prestazioni sub b), già previste nel precedente Regolamento del Fondo di Solidarietà di settore, viene introdotta la possibilità, nel caso di sospensione dell'attività di lavoro, di avvalersi, per un periodo massimo di 90 giorni, dell'indennità Aspi (Assicurazione Sociale per l'impiego), con un'integrazione della suddetta prestazione a carico del Fondo.

Al fine di adeguarsi alla vigente normativa in materia di cassa integrazione, espressamente richiamata dalla legge n. 92/2012, le Parti hanno altresì previsto, stavolta per tutti gli interventi di cui al punto b), l'innalzamento della prestazione erogabile dal Fondo, che passa dal 60% all'80% della retribuzione persa dal lavoratore, fissando peraltro in entrambi i casi l'adeguamento dei c.d. massimali (alto e basso).

La novità più importante riguarda comunque la modifica della durata massima delle prestazioni che, in virtù del rinvio fatto alla legge che disciplina l'istituto dell'integrazione

salariale, è attualmente fissata in 12 mesi continuativi per ogni biennio di vigenza del Fondo (il precedente Regolamento prevedeva, invece, un periodo massimo di 18 mesi nell'arco di 10 anni).

- c) erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito, di importo pari al trattamento netto della pensione (anticipata o di vecchiaia) con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante e con versamento della contribuzione correlata, a favore dei lavoratori che raggiungano il primo requisito pensionistico utile entro un periodo massimo di 5 anni.

### **Finanziamento**

La regolamentazione dei contributi di finanziamento del Fondo resta sostanzialmente invariata, salvo le novità di seguito indicate; in particolare:

- per tutte le **c.d. prestazioni ordinarie** l'Accordo stabilisce che il relativo contributo passa dallo 0,50% allo 0,30% e, a differenza del precedente Regolamento, sarà immediatamente ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo; il versamento di detto contributo - che dovrà essere calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato - rimane comunque oggetto di possibile sospensione da parte del Comitato Amministratore.

Resta, invece, invariata la misura del **contributo addizionale** (almeno 1,50% della retribuzione persa dal lavoratore), a carico del solo datore di lavoro che attui una riduzione/sospensione dell'attività lavorativa.

- Per le **c.d. prestazioni straordinarie** ("accompagnamento alla pensione") rimane confermata la previsione relativa all'obbligo di versamento, da parte del datore di lavoro interessato, di un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato dal Comitato Amministratore, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata con riferimento ai soli lavoratori coinvolti.

### **Accesso alle prestazioni**

La procedura per l'accesso alle prestazioni (ordinarie e straordinarie) non subisce variazioni; a tal proposito, giova evidenziare che sarà necessario:

- l'espletamento delle procedure contrattuali e di legge previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale o che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
- la sottoscrizione di un accordo con cui si concludono le procedure di confronto sopra menzionate; nell'ambito dell'accordo dovranno essere individuati una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

Con esclusivo riferimento alle prestazioni straordinarie, l'Accordo conferma che dovranno succedersi due fasi:

- a) una prima fase, la cui durata è non superiore a 12 mesi, che preveda la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro;
- b) una seconda fase - qualora al termine della prima fase permangano esuberanti - che preveda una verifica complessiva dei risultati della prima fase medesima ed individui regole, modalità, tempi e

strumenti effettivamente idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui all'accordo sopra indicato. In mancanza di accordo l'azienda potrà assumere le iniziative del caso.

**Entrata in vigore e durata del Fondo**

Il "Fondo Intersettoriale di Solidarietà" avrà una durata di dieci anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di recepimento dell'Accordo, il quale sarà depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini dell'avvio della nuova procedura amministrativa finalizzata all'emanazione del relativo Regolamento. A tal fine, va evidenziato che - a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012 - l'iter amministrativo dovrebbe essere molto più breve rispetto alle precedenti esperienze nelle quali, tra la stipula dell'accordo sindacale istitutivo e l'emanazione del decreto, è intercorso un periodo di 12-18 mesi.

*Avv. Ivan Borghini D'Alessio*

*Direzione Relazioni Industriali Normativa del Lavoro/Sindacale A.N.I.A.*